

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) D.
Lgs. 267/2000 Sentenza n. 95/18 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche

Il Responsabile dell'Area I[^] sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione attestando di non versare in situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

PREMESSO che:

- nel mese di febbraio 2010, un movimento franoso interessava la contrada "Suvareto" provocando danni ad alcuni fabbricati, alla strada provinciale per Piano Battaglia ed alla condotta idrica a servizio del centro abitato;
- in data 4 febbraio 2011 giungeva al Comune il ricorso per accertamento tecnico preventivo ex Art. 696 C.P.C. presentato dalla Sig.ra Nicchi Gandolfa, proprietaria di uno dei fabbricati danneggiati, presso il Tribunale Regionale delle Acque pubbliche;
- che con deliberazione di G.M. n.20 del 17/02/2011 si conferiva incarico all'Avv. Rosario Dell'Oglio con studio in Palermo, Via Torquato Tasso, 58, nell'ambito del ricorso della Sig.ra Nicchi Gandolfa per accertamento tecnico preventivo ex Art. 696 C.P.C. in relazione al dissesto verificatosi in contrada "Suvareto";
- che con nota prot. n. 12428 del 11/10/2011 l'Avv. Dell'Oglio comunicava che in data 27 settembre era stata depositata la relazione di consulenza tecnica redatta dai CTU Ing.Grillone e Dott. Arata dove si rileva che "la fuoriuscita con continuità di una elevata portata di acqua del pozzo artesiano di proprietà del Comune di Polizzi Generosa si configura come causa concomitante". Comunicava altresì che gli stessi CTU hanno quantificato in complessive € 85.500,00 i danni subiti dalla Sig.ra Nicchi Gandolfa;
- che la Sig.ra Nicchi Gandolfa con ricorso ex art. 151 e segg.ti T.U. 1175 del 1933 presentato al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche citava il Comune di Polizzi Generosa per il giorno 13/12/2011 con invito a costituirsi entro il termine nei modi e nei termini previsti agli art. 151 e segg.ti T.U. 1775/1933;
- che con successiva nota del 14/11/2011 acquisita al protocollo dell'Ente in data 15/11/2011 al n. 13641 l'Avv. Dell'Oglio nel rilevare oltre a quanto preannunciato con la precedente nota, prot. n. 12428 del 11/10/2011, comunicava che dal ricorso emerge che non essendo stata identificata dalla C.T.U. la percentuale esatta di responsabilità accertata a carico dell'Ente, la stessa Sig.ra Nicchi tendeva a far ricadere interamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità dei danni ai terreni e al fabbricato di sua proprietà. Nella stessa nota l'Avv. Dell'Oglio evidenziava la necessità della costituzione in giudizio dell'Amministrazione al fine di contestare la richiesta della Sig.ra Nicchi sia sotto il profilo giuridico che tecnico;
- che con Deliberazione di G.M. n. 20 del 22/11/2011 l'Amministrazione si costituiva in giudizio, nominando l'Avv dell'Oglio Rosario - via Torquato Tasso n. 58, 90144 Palermo - per tutelare gli interessi dell'Ente avverso il ricorso ex art. 151 e seg.ti T.U. 1175 del 1993 presentato dalla Sig.ra Nicchi Gandolfa al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
- che con nota trasmessa via Pec in data 04/01/2014, l'Avv Dell'Oglio comunicava che con sentenza n 1928/2013 depositata il 19/12/2013, il Tribunale delle Acque aveva condannato il Comune di Polizzi Generosa, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento del danno subito da Nicchi Gandolfa pari ad € 96.415.00 oltre gli interessi legali dalla decisione al saldo effettivo, nonché alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'attrice pari ad €

7.000.00 oltre IVA e CTA, ponendo definitivamente a carico del Comune di Polizzi Generosa le spese di consulenza tecnica d'ufficio;

- che con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n 1 del 17/01/2014 si conferiva incarico di patrocinio legale del Comune all'Avv. Claudio Trovato affinché in nome, per conto e in rappresentanza legale del Comune di Polizzi Generosa provvedesse a instaurare tempestivamente presso il competente Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche atto di impugnazione avverso la sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Palermo n 1928/2013 depositata il 19/12/2013 e comunicata in pari data;
- che l'Avv. Trovato con nota prot. n.6624 del 20/06/2016 comunicava che il Tribunale Superiore delle Acque di Roma ha ammesso la CTU chiesta dal Comune ed ha nominato quale CTP l'Arch. Maria Delia Berruti. ha comunicato ,altresi che ritiene opportuno che il Comune nomini un CTP finche possa partecipare, nell'interesse dell'Ente alle operazioni peritali;
- che con deliberazione di G.M. n. 90 del 01/07/2016 conferiva incarico al Geologo Mario Rosone con studio in Palermo Via Enrico Albanese n. 17, di Consulente Tecnico di parte nella lite intentata dalla Sig.ra Nicchi Gandolfa al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche relativamente ad un movimento franoso che ha interessato la contrada "Suvareto" provocando danni al fabbricato della stessa;

VISTA la Sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n 95/18, depositata in cancelleria il 28 maggio 2018 - trasmessa in data 01/10/2018 dall'Avv. Filippo Catalano per conto e nell'interesse della Sig.ra Nicchi Gandolfa -, ed acquisita al Protocollo Generale in pari data al n 9170, che a parziale accoglimento dell'appello principale condanna il Comune di Polizzi Generosa al pagamento delle seguenti somme: sorte principale € 68.314,44, spese liquidate nella sentenza di primo grado € 7.000,00, spese generali dovute per legge € 975,00, CPA € 299,00, Iva € 1.710,28, registrazione sentenza € 2.909,50, CTU € di primo grado € 12.000,00, per un totale di € 93.708,56 nei confronti della Sig.ra Nicchi Gandolfa;

CONSIDERATO che:

- il Testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5.;
- che il primo comma, lett. a) del predetto art. 194, stabilisce che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado di per sé esecutiva ancorché provvisoriamente;
- il secondo comma dell'articolo 194 prevede che "Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori".
- il D. Lgs 12.4.2006, n. 170 recante "Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'art. 1 della legge 5.06.2003, n. 131" all'art. 13 ribadisce il sistema della programmazione finanziaria e della rendicontazione

definendo che il sistema di bilancio degli enti locali costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, gestione e rendicontazione;

- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia.

- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità per funzionari e/o amministratori.

- i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti.

RITENUTO che la fattispecie sopra indicata configuri l'ipotesi di debito fuori bilancio per il quale il primo comma, lett. a) dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che con deliberazione n 53 del 06/08/2018 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;

PRESO ATTO dei pareri di regolarità tecnica e contabile formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della L.142/1990 come recepito in Sicilia dalla L.R. 48/1991;

PRESO ATTO, altresì, che la presente proposta deve essere munita del parere favorevole del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 TUEL;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

PROPONE

1. **Di provvedere** al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio indicato in premessa;
2. **Di indicare** per la copertura del debito fuori bilancio il cap. _____, del bilancio di esercizio 2018;
3. **Di demandare** al Responsabile dell'Area I^ la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio riconosciuto dal presente provvedimento;
4. **Di trasmettere** il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002;
5. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991

14 NOV. 2018

Il Proponente
Dssa *Gandola Ferruzza*

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Città Metropolitana di Palermo

Pareri sulla proposta di deliberazione avente il seguente oggetto: **Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) D.Lgs. 267/2000 Sentenza n. 95/18 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.**

Parere di regolarità tecnica: *Favorevole*

Li 17.11.2018

Il Responsabile della I Area
D.ssa Gandolfia Ferruzza

Parere di regolarità contabile: *VISASI PARON ALLSCAZ*

li 22.11.2018

Il Responsabile della II Area
Dott. Francesco Saverio Liuni

Visto per la legittimità dell'atto:

Li 28/11/2018

Il Segretario Comunale
Dott. Benedetto Mangiapane
Benedetto Mangiapane



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Via Garibaldi 13 – 90028 – tel 0921 551620 – fax 0921.551612
e- mail responsabilefinanziario@comune.polizzi.pa.it
P.E.C. ragioneria.polizzigenerosa@anutel.it

OGGETTO: Parere del Responsabile Finanziario in ordine alla proposta consiliare di riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett. A) D.Lgs. 267/2000; Sentenza n.95/18 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche

In Ordine all'oggetto si esprime il presente parere:

VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile Area 1^;

VISTA la relazione amministrativa del Responsabile Settore Amministrativo – Servizio Affari Legali e contenzioso riportata nel corpo della proposta come premesse;

CONSIDERATO che trattasi di debito fuori bilancio di complessivi € 93.708,56;

TENUTO CONTO che il debito è riconducibile all'art. 194 comma 1^ lettera a) del decreto L.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 trattandosi di sentenza esecutiva che, ove non rispettata, sottoporrebbe l'Ente a maggiori ulteriori costi;

Rilevato che il TUEL, all'art.193, comma 3, prescrive la copertura di tali debiti con *“le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale”*;

Accertato che tra le possibili economie di spesa, sentito il Responsabile dell'Area Tecnica, è possibile individuare le somme impegnate e non utilizzate di cui al cap.3333, imp.657/16 RRPP di € 89.772,50 nonché, per la differenza, al cap.3310, imp.588/17 RRPP che garantiscono la copertura totale del debito;

Che l'adozione dell'atto deliberativo in oggetto non arreca squilibri al bilancio del corrente esercizio;

TUTTO quanto premesso e considerato si esprime **parere favorevole** alla proposta di deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio in oggetto.

Si fa carico al Segretario Comunale di trasmettere l'atto di che trattasi alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Sicilia ai sensi della Legge n. 289/2002



Il Responsabile Finanziario
(Dott. Francesco Saverio Liuni)

22.11.20

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA Provincia di Palermo		
★	29 NOV. 2018	★
PROT. DI ENTRATA N. <i>11114</i>		
CAT	CL	



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

Il Revisore Unico

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio

Al Segretario generale

Al Responsabile dei Servizi Finanziari

-SEDE-

Oggetto: PARERE su Riconoscimento debiti fuori bilancio

PREMESSO

- Che in data 26/11/2018, riceveva la proposta di deliberazione consiliare relativa a :
- " Riconoscimento Debiti Fuori Bilancio in favore di Nicchi Gandolfa c/Comune – Sentenza n.95/18 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche" per complessivi €. 93.708,56;
- Che ricorrono le condizioni di cui all'art. 194 comma 1 lett. A) del D.Lgs n. 267/00;

TENUTO CONTO

- Che tale debito trova copertura finanziaria, sentito il Responsabile dell'Area Tecnica, mediante economie di spesa, da individuare tra le somme impegnate e non utilizzate di cui al cap.3333,

2

imp.657/16 RRPP di € 89.772,50 nonché, per la differenza, al cap.3310, imp.588/17 RRPP che garantiscono la copertura totale del debito;

CONSTATATO

- del parere di regolarità Contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
- del parere di regolarità tecnica del Responsabile del servizio;

VISTO

- l'art. 194 lettera a) del D.Lgs n. 267/2000;
- il vigente regolamento di contabilità;

RITENUTO


- che la Corte dei Conti con le deliberazioni n. 80/2015/PAR, e n. 18/2016/PAR, ha delineato chiaramente che le deliberazioni consiliari in ambito di riconoscimento di debiti fuori bilancio è finalizzata a ricondurre l'obbligazione all'interno della contabilità dell'ente, ad individuare le risorse per farvi fronte, ad accertare la riconducibilità del debito all'interno di una delle fattispecie tipizzate dalla norma, ed, infine, ad individuare le cause che hanno originato l'obbligo, anche al fine di evidenziare eventuali responsabilità;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Esprime parere favorevole alla proposta in oggetto.


Invita il Consiglio Comunale ad attivare tutte le procedure necessarie ad individuare le eventuali responsabilità e avviare ove possibile le azioni di rivalsa.

27 novembre 2018



STUDIO LEGALE
Avv. FILIPPO CATALANO

Vicolo San Michele Arcangelo
90028 Polizzi Generosa (PA)
Tel. - Fax: - 0921 649660
E-Mail : avv.filippocatalano@libero.it
p.e.c. filippo.catalano@cert.avvocatitermini.it



Al Sig. Sindaco
Del Comune di
POLIZZI GENEROSA

Oggetto: Nicchi Gandolfa c Comune di Polizzi Generosa Sentenza Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 95/18 emessa in data 28 marzo 2018, depositata in cancelleria il 28 maggio 2018,

Per conto e nell'interesse della sig.ra Nicchi Gandolfa, che sottoscrive la presente per conferma, La invito a dare attuazione alla sentenza di cui all'oggetto, immediatamente esecutiva per legge, con la quale il Comune di Polizzi Generosa è stato condannato a corrispondere alla mia cliente le seguenti somme: sorte principale € 68.314,44, spese liquidate nella sentenza di primo grado € 7.000,00, spese generali dovute per legge € 975,00, C.P.A. € 299,00, IVA € 1.710,28, registrazione sentenza € 2.909,50, spese consulenti tecnici di primo grado € 12.500,00, **totale € 93.708,56**, salvo errori od omissioni, e con riserva di chiedere ulteriori somme se dovute, ed oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.

Le ricordo che in caso di maggiori esborsi conseguenti a ritardato pagamento si configura un ingiustificato danno patrimoniale per l'Ente, del quale dovranno rispondere coloro che con il loro comportamento omissivo lo hanno determinato.

Ed è per questo, ed al fine di evitare ulteriori spese, La invito a farmi sapere, entro e non oltre giorni otto dalla ricezione della presente, se e quando, il Comune intende adottare il concreto provvedimento (riconoscimento debito fuori bilancio) inteso al pagamento della somma di cui sopra.

Le faccio presente che in data 20 settembre 2018 ho inviato un sollecito in tal senso al legale del Comune Avv. Trovato senza ottenere alcuna risposta, e che la mia cliente non intende aspettare oltre, dato il lunghissimo lasso di tempo trascorso dall'inizio della causa.

Allego Sentenza del TSAP

Polizzi Generosa 1 Ottobre 2018

Avv. Filippo Catalano

Avv. Filippo Catalano

AW

Nicchi Gandolfa

ORIGINALE

Sentenza 95/18



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nelle persone dei signori:

- 1) CHIARINI d.ssa M. Margherita - Presidente
- 2) DE STEFANO dr. Franco - Consigliere di Cassazione
- 3) AURELI dr. Sandro - Consigliere di Stato
- 4) CIRILLO dr. Francesco M. - Consigliere di Cassazione - Relatore
- 5) DE VITO dr. ing. Adriano - Tecnico

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in sede di appello, iscritta al n. 107 del Ruolo Generale dell'anno
2014

TRA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA in AMMINISTRAZIONE
STRAORDINARIA (83000690822), in persona dei Commissari straordinari
p.t., rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso in
appello, dall'avv.to Claudio Trovato ed elettivamente domiciliato in Roma,
alla via Carso n. 57, presso lo studio dell'avv. Luca Fiasconaro;

APPELLANTE

CONTRO

NICCHI GANDOLFA (c.f. NCC GDL 60B66 G792U), rappresentata e
difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta,
dall'avv.to Filippo Catalano ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Val

N *107/14* Reg. Gen.
N *334/18* Cronologico
N *331/18* Repertorio
N _____ Comp. Cis

OGGETTO

Danni a terreno e fabbricato
in conseguenza di inonda-
zione d'acqua proveniente
da pozzo artesiano - piogge
di notevole entità - appello
incidentale tardivo.

Fuc

di Lanzo n. 79, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Iacono Quarantino;

APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE

OGGETTO: APPELLO – Avverso la Sentenza n. 1928/2013 Trap C.A. di Palermo dell'8.11.2013, depositata il 19.12.2013.

(R.G. 1981/2011)

CONCLUSIONI

PER L'APPELLANTE: "Voglia l'Ecc.mo TSAP, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in riforma dell'impugnata sentenza: Preliminarmente sospendere ex art. 283cpc, per i motivi esposti, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata con riferimento a tutti gli importi liquidati nel giudizio di primo grado in favore di Nicchi Gandolfa;

nel merito: in riforma della sentenza di primo grado, per i motivi esposti, accertare e dichiarare infondate, stante la carenza di tutti i necessari presupposti giuridici e di fatto, delle tutte spiegate da Nicchi Gandolfa nei confronti del Comune di Polizzi Generosa; accertare e dichiarare comunque non provate le domande spiegate da Nicchi Gandolfa;

accertare e dichiarare, in riforma della sentenza impugnata, per i motivi esposti, l'inesistenza dei presupposti tutti per l'accoglimento della domanda risarcitoria spiegata da Nicchi Gandolfa; riformare comunque la sentenza impugnata per carenza di motivazione, illogicità manifesta, erronea applicazione della legge, violazione del principio del contraddittorio e dell'onere della prova; in subordine, accertare e dichiarare la responsabilità concorrente di Nicchi Gandolfa in ordine all'evento lesivo descritto e condannare il Comune di Polizzi Generosa alle minori somme che l'Ecc.mo Tribunale riterrà di giustizia; in via ulteriormente subordinata e gradata,

True

riformare la sentenza impugnata con riferimento alla quantificazione del danno, riducendo gli importi nei limiti che l'Ecc.mo Tribunale, previo esperimento di ulteriore CTU, riterrà di giustizia; riformare la sentenza impugnata con riferimento alla condanna alle spese di lite liquidate in favore di Nicchi Gandolfa; disporre, ove l'Ecc.mo Tribunale lo ritenga opportuno o necessario, la rinnovazione della CTU.

Salvo ogni altro diritto".

PER L'APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE: "Voglia l'Ecc.mo TSAP, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in via preliminare concedere la provvisoria esecuzione dell'impugnata sentenza ai sensi dell'art. 205 R.D. 11.12.33/1775; dire e dichiarare improponibile, improcedibile, inammissibile, infondato e comunque, rigettare con qualsiasi altra statuizione l'appello proposto dal Comune di Polizzi Generosa avverso la sentenza n. 1928/13 emessa dal Trap per la Sicilia dell'8.11.2013, confermando tutte le statuizioni di condanna pronunciate a carico del Comune; in accoglimento del ricorso incidentale, e per i motivi di cui in narrativa, riformare la sentenza medesima nella parte in cui ha ommesso di accertare e dichiarare il diritto di Nicchi Gandolfa al risarcimento del danno non patrimoniale subito; per l'effetto condannare il comune di Polizzi Generosa all'integrale ristoro in favore di Nicchi Gandolfa anche del danno di natura non patrimoniale da determinarsi nella misura di € 25.000.000 ovvero, in quell'altra misura maggiore e minore, che verrà stabilita in via equitativa; condannarlo, inoltre, al pagamento della svalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme che verranno liquidate a partire dalla data dell'evento dannoso fino all'effettivo soddisfo.

Fucc

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.

FATTI DI CAUSA

I. Gandolfa Nicchi convenne in giudizio il Comune di Polizzi Generosa, davanti al Tribunale regionale delle acque pubbliche di Palermo, chiedendo che fosse condannato a risarcirle i danni subiti dal fondo di sua proprietà a causa di un movimento franoso determinato dalla continua fuoriuscita di acqua dalle condutture e da un pozzo artesiano di proprietà del convenuto, come già accertato in base ad una c.t.u. redatta in sede di accertamento tecnico preventivo.

Si costituì in giudizio il Comune convenuto, chiedendo il rigetto della domanda.

1.1. Espletata una c.t.u. il TRAP, ritenuta la responsabilità del convenuto a titolo di custodia, ha accolto la domanda ed ha condannato il Comune al risarcimento dei danni, liquidati in complessivi euro 96.415, oltre interessi, nonché al pagamento delle spese di lite, ivi comprese quelle relative all'accertamento tecnico preventivo ed alla c.t.u. espletata.

Ha premesso il TRAP che l'attrice era proprietaria di un fondo sito nel territorio del Comune convenuto e che su quel terreno insisteva un fabbricato il quale era stato oggetto di movimenti franosi che ne avevano determinato il sollevamento al centro e l'abbassamento ai lati, in modo tale da renderlo del tutto inservibile. Il fabbricato, costruito in origine in assenza di concessione edilizia, era stato poi oggetto di un provvedimento in sanatoria rilasciato nel 2004.

Quanto alle cause del dissesto dannoso, il Tribunale, richiamando

Full

~~le conclusioni alle quali era giunto il c.t.u. e facendole proprie, ha~~
osservato che esse erano da ricondurre in via principale alla presenza di un pozzo artesiano, costruito dal Comune e rimasto incompiuto, dal quale defluiva acqua in maniera continua, che si andava poi a ricongiungere con acque site a valle, formando un unico ruscello. Pur essendo vero, infatti, che l'area in questione si caratterizzava per un «alto indice di franosità, sia a causa della topografia che della natura dei terreni», il TRAP ha rilevato che i movimenti franosi che avevano interessato la zona, danneggiando l'immobile di proprietà della Nicchi, fossero da ritenere «profondamente connessi con l'andamento del corso d'acqua alimentato dal pozzo artesiano». In simile contesto, la circostanza che nell'autunno del 2008 e fino alla primavera del 2009 la zona fosse stata colpita da piogge intense e prolungate aveva sì concorso a determinare il danno, ma senza integrare gli estremi del caso fortuito: l'acqua piovana, infatti, aveva aggravato una situazione già compromessa dal deflusso conseguente alla presenza del pozzo artesiano.

Così dimostrata l'esistenza del nesso di causalità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., il Tribunale ha escluso che l'intervento umano potesse aver avuto una qualche importanza, dal momento che la proprietà della Nicchi non era stata interessata né «da opere di profonda trasformazione» né da lavori di sbancamento; e comunque, risalendo l'immobile in questione al 1972, il «lunguissimo lasso di tempo intercorso tra la realizzazione del fabbricato (anno 1972) e il movimento franoso (giugno 2009)» valeva comunque ad escludere ogni incidenza

Fuc

causale dell'opera dell'uomo.

Ha quindi aggiunto il TRAP che erano prive di rilievo le osservazioni compiute dal Comune in ordine al fatto che l'immobile della Nicchi sarebbe stato costruito con fondazioni inidonee, posto che tale inidoneità avrebbe dovuto essere dimostrata dal convenuto, che nulla aveva provato sul punto.

Richiamando la giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di concorso di cause, quindi, il Tribunale è giunto alla conclusione per cui il Comune convenuto era da ritenere responsabile dell'intero danno subito dall'attrice; ciò in quanto, in caso di concorso tra cause naturali non imputabili al danneggiante e comportamento dello stesso, questi deve rispondere per intero di tutte le conseguenze dannose del suo comportamento secondo l'ordinario rapporto di causalità.

Quanto alla liquidazione dei danni, il primo Giudice ha dichiarato di concordare con le indicazioni del c.t.u., ritenendo che gli interventi di riassetto idrogeologico che il Comune aveva previsto per il risanamento dell'area non potessero avere alcuna influenza ai fini della riduzione del danno, trattandosi di lavori per i quali non era stato previsto, né tantomeno erogato, il relativo finanziamento.

2. Contro la sentenza del TRAP di Palermo propone appello principale il Comune di Polizzi Generosa, con atto contenente un'unica articolata doglianza.

Si è costituita Gandolfa Nicchi con comparsa di costituzione contenente appello incidentale.

Nel giudizio di secondo grado questo Tribunale superiore ha

Full

disposto un'ulteriore c.t.u.; indi, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 28 marzo 2018.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Appello principale.

1. Nella complessa e articolata censura il Comune di Polizzi Generosa lamenta l'inesistenza del nesso di causalità tra l'evento lesivo ed il pozzo artesiano di cui esso è custode, aggiungendo che vi sarebbero, comunque, cause sopravvenute idonee di per sé ad escludere tale nesso di causalità.

Il Comune premette un'ampia ricostruzione fattuale della vicenda e pone in evidenza che la sentenza di primo grado sarebbe errata per una serie di ragioni. In particolare, essa non avrebbe considerato che l'evento dannoso trovava origine nella costruzione, in origine abusiva, di un immobile in una zona ad alto rischio di frane; la sanatoria dell'immobile si spiegherebbe per il fatto che all'epoca tale provvedimento poteva essere concesso anche senza una valutazione di compatibilità con l'assetto idrogeologico; d'altra parte, il Piano di assetto idrogeologico del Comune classifica l'area in questione come area a franosità diffusa, con pericolosità media (P2) e rischio medio (R2). La Nicchi, inoltre, non aveva documentato di aver costruito l'immobile danneggiato con criteri idonei. Quanto al nesso di causalità, l'evento lesivo sarebbe da ricondurre in via esclusiva alle eccezionali piogge verificatesi tra l'autunno del 2008 e la primavera del 2009, anche perché non sarebbe stato dimostrato che l'evento dannoso fu realmente causato dal ruscello proveniente dal pozzo artesiano scavato dal Comune stesso. L'atto di

True

appello, infine, contesta anche l'entità del danno liquidato, considerata eccessiva, insistendo per il riconoscimento almeno di un concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., a carico della Nicchi.

2. L'appello è parzialmente fondato, nei termini che si vanno ora a precisare.

2.1. Esso investe, innanzitutto, la ricostruzione delle cause dell'evento dannoso del quale si discute.

A questo proposito il Tribunale superiore ritiene di dover confermare, nelle linee essenziali, l'accertamento compiuto dal TRAP di Palermo nella sentenza qui impugnata. Ed invero la c.t.u. svolta in primo grado dall'ing. Grillone, di indiscusse capacità professionali, supportata da tre successive relazioni che hanno tenuto conto anche delle osservazioni dei consulenti di parte, merita piena condivisione in questa sede. Dalla relazione del c.t.u. si evince che la causa prima e fondamentale del movimento franoso che ha interessato la proprietà della Nicchi fu costituita dalla presenza di un pozzo artesiano, nella disponibilità del Comune di Polizzi Generosa, il cui scavo era da collegare ad una più complessa sistemazione idrica dell'area, sistemazione che non fu portata a termine. Il c.t.u. ha accertato che da quel pozzo - almeno fino ad un momento ampiamente successivo all'inizio della causa, tanto che dalla relazione del 25 giugno 2012 si apprende che in occasione del sopralluogo del 7 giugno 2012 il pozzo artesiano risultava «chiuso di recente» - fuoriuscivano acque «in maniera continua» che si andavano a congiungere, più a valle, con acque provenienti «da un vicino bottino di presa, formando un unico ruscello».



nic

La quasi totalità della massa d'acqua proveniente dal pozzo artesiano e dal bottino di presa andavano a defluire verso la proprietà della Nicchi, in tal modo determinando quei fenomeni di frana che hanno interessato il terreno e la casa di proprietà dell'attrice, cui ha fatto seguito l'insorgenza di deformazioni e fratture nella struttura dell'immobile. Tale dissesto franoso, secondo i rilievi del c.t.u., oltre a spezzare «in due parti il fabbricato, sollevandolo al centro e abbassandolo ai lati, rendendolo completamente inservibile», ha causato anche lo «sconvolgimento del piano di campagna ove insistono le superfici agrarie coltivate» (dalla Nicchi), rendendo impossibile la prosecuzione dell'attività di coltivazione.

La prima relazione del c.t.u. (26 settembre 2011) ha avuto modo di precisare che l'acqua fuoriuscita dal pozzo artesiano contribuiva a creare un ambiente acquitrinoso anche «nel cuore dell'estate» (sopralluogo del 9 agosto), generando una rigogliosa vegetazione «con piccoli laghetti», il che costituisce una prova insuperabile dell'importanza decisiva rivestita dall'abnorme perdita d'acqua dal pozzo artesiano nella determinazione dei fatti dannosi per i quali è causa (il c.t.u. parla di «pressioni interstiziali che si sono mantenute elevate nel periodo estivo, a causa del ruscellamento continuo delle acque provenienti dal pozzo artesiano», v. relazione del 26 giugno 2012). La terza relazione del c.t.u. (20 dicembre 2012) riferisce, addirittura, che la fuoriuscita di acqua dal pozzo si protrasse per diversi anni, mentre il Comune avrebbe potuto (e dovuto) procedere in tempo utile alla chiusura dello stesso.

2.2. La difesa del Comune appellante ha molto insistito, negli

Fuc

scritti difensivi, sulla natura franosa del terreno, sulla conseguente corresponsabilità della Nicchi – che avrebbe dovuto tenere conto, nella costruzione della casa e nelle attività di coltivazione, di tale pregressa situazione, risultante anche dagli strumenti urbanistici – nonché sull'importanza delle ingenti piogge che caddero nella zona a cavallo tra l'autunno del 2008 e la primavera del 2009.

Ritiene tuttavia questo Tribunale superiore che tali osservazioni non siano in grado di spostare l'esito della decisione.

Quanto alle piogge, valgono le considerazioni del c.f.u. secondo cui, pur dovendosi ritenere le precipitazioni di quel periodo «intense ed abbondanti, sicuramente non ordinarie», esse non furono connotate da eccezionalità. Com'è noto, questo Tribunale si è più volte pronunciato sul concetto di eccezionalità dei fenomeni atmosferici ed ha affermato, anche in virtù delle sue specifiche connotazioni di organo dotato di competenza tecnica, che le piogge, per potersi definire eccezionali, devono avere un tempo di ritorno che si aggira intorno ai cento anni; solo in tale caso l'evento pluviale può assumere i connotati del caso fortuito e condurre, in base ai principi giurisprudenziali di cui all'art. 2051 cod. civ., al venire meno della responsabilità del custode (sentenza n. 161 del 2017).

Il carattere «non ordinario» delle piogge dell'autunno-inverno 2008-2009 non consente, in altre parole, di considerare quelle piogge come eccezionali; ragione per cui esse possono avere, al più, il carattere di concausa dell'evento.

Trova perciò applicazione su questo punto, come già rilevato dal

Free

TRAP di Palermo. l'insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale, in materia di rapporto di causalità nella responsabilità civile, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento; qualora, invece, quelle condizioni non possano dar luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile *per intera di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità*, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. Ne consegue che, a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di un eventuale contributo con-causale di un fattore naturale (quale che esso sia), non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento probatorio semplificato, tale da condurre *ipso facto* ad un frazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativo ridimensionamento del *quantum* risarcitorio (così la sentenza 21 luglio 2011, n. 15991, seguita dalla successiva sentenza 6 maggio 2015, n. 8995, e dall'ordinanza 20 novembre 2017, n. 27524).

Consegue da ciò che il Comune di Polizzi Generosa, responsabile

Fuc

della continua fuoriuscita d'acqua dal pozzo artesiano, risponde anche del danno riconducibile alle piogge del periodo in questione, che sono da ritenere una con-causa naturale che si somma a quella umana.

Ed è appena il caso di aggiungere che, come risulta dalla seconda relazione del c.i.u. (25 giugno 2012), nessun rilievo ha assunto l'attività agricola svolta dalla Nicchi sul proprio fondo ai fini di un'ipotetica compromissione del deflusso naturale dell'acqua piovana lungo le linee di impluvio.

2.3. Deve essere esaminato, a questo punto, il profilo ulteriore dell'appello relativo alla rilevanza del comportamento della Nicchi, ai fini dell'art. 1227 cod. civ., consistente nell'omessa considerazione delle condizioni particolari del terreno e nella costruzione della casa di abitazione senza rispettare le corrette tecniche di edificazione.

Prima di esaminare tale problema – che comporta, come si vedrà, la parziale fondatezza dell'appello principale – questo Tribunale osserva che nessun rilievo può assumere il documento prodotto all'udienza collegiale del 28 marzo 2018 dal Comune di Polizzi Generosa, in base al quale risulterebbe avviato il procedimento per l'annullamento, in autotutela, della concessione in sanatoria a suo tempo elargita alla Nicchi (nel 2004) in relazione all'immobile di sua proprietà oggetto della domanda risarcitoria. Tale documento, infatti, anche volendo prescindere da ogni considerazione di merito circa la tempistica con cui è stato assunto – la data è del 27 marzo 2018, cioè un giorno prima dell'udienza collegiale suindicata – è del tutto generico, non contiene alcun esito definitivo e nulla dice circa le ragioni della sua assunzione,

Fuc

se non attraverso un generico richiamo alla c.t.u. dell'architetto Berruti della quale si verrà ora a discutere. Ne consegue che, ai fini del riconoscimento del diritto della Nicchi al risarcimento del danno, quel documento è del tutto irrilevante.

Ciò che acquista peso, al contrario, sono le conclusioni alle quali è giunta la c.t.u. nominata da questo Tribunale nel giudizio di appello.

L'arch. Berruti, infatti, di indiscusse capacità professionali, nella relazione depositata il 13 settembre 2017 ha analizzato, in risposta ai quesiti a lei conferiti, le modalità di costruzione seguite dalla Nicchi in rapporto alla legislazione ed alle conoscenze tecniche dell'epoca, stabilendo se detta costruzione possa ritenersi compatibile con la situazione di rischio idrogeologico che caratterizza la zona.

A tali complessi quesiti la c.t.u. ha fornito risposte che questo Tribunale condivide ed intende fare proprie per intero. Dalla relazione suddetta emerge che l'edificio fu costruito nel 1972 e venne poi regolarizzato con la concessione in sanatoria del 2004. In rapporto alla legislazione ed ai vincoli dell'epoca, il fondo di proprietà della Nicchi era inserito in un'area sottoposta a vincolo ai sensi della c.d. legge Galasso, non equiparabile, però, al vincolo idrogeologico inteso in senso attuale. Tuttavia la tecnica di costruzione seguita dalla Nicchi non risulta rispettosa delle regole già all'epoca vigenti; la c.t.u. ha ravvisato nell'immobile la presenza di vizi ricostruttivi «che hanno certamente contribuito ad amplificare l'effetto dei movimenti franosi» che caratterizzano tutta l'area. In sostanza, la zona era di per sé problematica e l'uso di tecniche non sempre corrette nella costruzione ha contribuito

Fucc

ad ingrandire i danni.

In particolare, i vizi costruttivi sono stati identificati in disomogeneità degli elementi di raccordo dei muri maestri, qualità del calcestruzzo sempre inferiore agli standard, assenza dei cordoli di collegamento tra le murature portanti e i solai a falda di copertura, mancanza di muri di controvento, mancanza di continuità ed ammorsamento della muratura a confine tra i due blocchi dei quali è costituito il fabbricato e, infine, spessore dei muri maestri inferiore a trenta centimetri.

In conclusione, il Tribunale ritiene, recependo il contenuto della c.t.u., che, qualora la Nicchi avesse osservato in tutto le corrette tecniche costruttive e la legislazione (anche antisismica) dell'epoca, il danno riportato non sarebbe stato comunque eliminabile del tutto; ma che un corretto *modus aedificandi* avrebbe certamente consentito di ridurlo.

Entro questi limiti l'appello del Comune è fondato e merita accoglimento.

2.4. Si deve passare, a questo punto, ad una nuova liquidazione del danno che tenga conto del concorso di colpa del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1227, primo comma, del codice civile.

Il TRAP di Palermo ha liquidato l'intero danno in euro 85.500, risultante dalla somma tra euro 25.939,20 per il danno al terreno ed euro 59.574,76 per il danno al fabbricato, pervenendo con la rivalutazione e gli interessi compensativi alla somma di euro 96.415.

Ritiene questo Tribunale che, ferma restando la somma di euro 25.939,20, il danno al fabbricato vada ridotto ad euro 34.493,79, come

Fuc

da conclusioni del c.t.u. (v. p. 28 della relazione), pervenendo ad una somma complessiva di euro 60.432,99. Questa è l'entità del danno alla data di deposito della relazione peritale di primo grado (26 settembre 2011) con la correzione risultante dalla c.t.u. svolta in appello. Tale somma, devalutata dalla data di deposito della c.t.u. a quella dell'illecito (giugno 2009) e rivalutata annualmente secondo i criteri della nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione 17 febbraio 1995, n. 1712, determina un danno complessivo, alla data odierna, pari ad euro 68.314,44. Su tale somma decorreranno gli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza fino al saldo.

Appello incidentale.

3. Nell'appello incidentale Gandolfa Nicchi lamenta omissione di pronuncia, da parte del TRAP, in ordine alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale. A sostegno di ciò, ella osserva che la lesione del suo diritto di proprietà determinata dalla totale inutilizzabilità dell'immobile le aveva causato anche un danno alla salute ed una grandissima sofferenza a seguito del grave coptraccolpo psicologico conseguente al forte legame affettivo che ella aveva con il terreno e l'immobile ivi costruito.

3.1. Rileva il Tribunale che l'appello incidentale è inammissibile per tardività.

Giova rammentare, sul punto, che questo Tribunale superiore, con una costante giurisprudenza modellata sull'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (sentenza 28 aprile 1989, n. 2038), ha riconosciuto che nel procedimento d'appello avverso una pronuncia del

Fuc

tribunale regionale delle acque pubbliche deve ritenersi consentita, in difetto di diversa previsione e di ragioni d'incompatibilità, la proposizione di un gravame incidentale, alla stregua del rinvio alle norme del codice di rito contenuto nell'art. 208 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775. In virtù del principio di integrazione tra le norme del rito speciale e quelle del codice di procedura civile vigente e in assenza di previsioni specifiche nel t.u. acque, l'appello incidentale deve essere proposto, a pena di inammissibilità, secondo le regole degli artt. 166 e 343 del codice di rito. Dalla lettura congiunta di tali norme consegue che la parte che intende proporre appello incidentale deve farlo costituendosi in cancelleria almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione (v., tra le altre, le sentenze n. 219 e n. 307 del 2016 di questo Tribunale).

Nel caso in esame, l'atto di citazione in appello indicava come data della prima udienza: quella del 26 maggio 2014, ma la prima udienza si tenne, in effetti, l'11 giugno 2014. Lo scorrimento fu dovuto al fatto che il G.D. dott.ssa Chiarini aveva tenuto udienza il 14 maggio 2014 e la prima udienza successiva era, appunto, quella dell'11 giugno. Trattandosi, perciò, dell'ipotesi di cui all'art. 168-bis, quarto comma, cod. proc. civ. – e non di quella di cui al quinto comma della medesima disposizione – il termine che si deve assumere per la tempestività dell'appello incidentale resta quello del 26 maggio, perché il differimento non fu dovuto ad un'iniziativa del Giudice delegato (v. Cassazione, sentenza 22 gennaio 2015, n. 1127, e ordinanza 6 febbraio 2017, n. 3081). La costituzione della Nicchi avvenne solo in data 22

Fuc

maggio 2014, come risulta dal timbro apposto da quest'ufficio e come è confermato dal fatto che, in occasione della prima udienza, il difensore della Nicchi chiese termine per notificare la «domanda riconvenzionale» alla controparte (si tratta, con evidente improprietà, della notifica della comparsa contenente l'appello incidentale).

Da tanto consegue che l'appello incidentale è tardivo.

La liquidazione delle spese.

4. Da tale esito decisorio deriva la conferma della sentenza di primo grado in ordine alla condanna alle spese del Comune di Polizzi Generosa, che era e rimane soccombente.

Quanto al giudizio di appello, il parziale accoglimento del gravame principale e l'inammissibilità di quello incidentale inducono all'integrale compensazione delle relative spese. In relazione, infine, alle spese della c.t.u. svolta in grado di appello, le stesse vanno poste definitivamente a carico di ciascuna delle parti, nella misura di metà per ciascuna.

Sussistono inoltre le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della sola appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, in parziale accoglimento dell'appello principale, *condanna* il Comune di Polizzi Generosa a pagare a Gandolfi Nicchi la somma di euro 68.314,44, con interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza al saldo; *conferma* la

FINE

sentenza di primo grado in ordine alla liquidazione delle spese;
compensa integralmente le spese del giudizio di appello; *pone* le spese
 della c.t.u. di secondo grado in misura del cinquanta per cento a carico di
 ciascuna delle parti.

Ai sensi dell'art. 13, comma I-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte
 dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo
 unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale superiore delle
 acque pubbliche del 28 marzo 2018.

Il giudice estensore

(dr. Francesco M. Cirillo)

Francesco M. Cirillo

Il presidente

(d.ssa Maria Margherita Chiarini)

M. Chiarini

IL CANCELLIERE

[Signature]

Depositata in Cancelleria oggi, ai sensi e per gli
 effetti di cui agli artt. 157 e 158 c. 1 del d. l. 11 dicembre 1984,

n. 1776, e 183 c.p.o.

28 MAG. 2018

roma. 11

IL CANCELLIERE

[Signature]

Oggetto : EMENDAMENTO N. 1 _____ AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018

COPERTURA PARZIALE DEBITO FUORI BILANCIO PER SENTENZA N.95/18 DEL Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

I sottoscritti Consiglieri Comunali

PRESENTANO

Il seguente EMENDAMENTO al Bilancio di cui all'oggetto :


AUMENTO : Capitolo 2179 Debiti fuori bilancio

da € ~~0,00~~ ^{20.000} ad € ~~10.000,00~~ ^{24.000}

RIDUZIONE : Capitolo 1877.21 – Attività Servizio Civico da € 22.000,00 ad € 18.000,00


Polizzi Generosa ,li 30/06/2018

I CONSIGLIERI



Pareri ai sensi Legge 142/90 recepita con legge regionale 48/91

REGOLARITA' CONTABILE : FAVORABILE 

PARERE REVISORE CONTI : FAVORABILE 

Conferenza alla proposta n. 6.

Emenda: il primo punto della proposta aggiuntiva: "nella esclusiva
considerazione che trattasi di ordine di pagamento disposto
dal Giudice di Appello del Tribunale Superiore delle Acque -"

Cesario Sant

G. Alcega

Giuseppe

Costa

Giuseppe

Van

Giuseppe

Giuseppe

Giuseppe

BO

Giuseppe

Alle ore 20:15 rientra il consigliere D'Ippolito.

Il Presidente espone la proposta.

Interviene il consigliere D'Ippolito sostenendo che la causa dei danni, come si legge in sentenza, è legata a mancata vigilanza di un'opera incompiuta del comune. Propone di inserire una clausola di salvaguardia.

Il consigliere Siragusa chiede una sospensione.

Prima di mettere ai voti la sospensione il Presidente dà la parola al consigliere Cascio Santina la quale ritiene non sia giusto finanziare il debito fuori bilancio con i soldi messi a disposizione del cimitero e presenta un emendamento.

Alle 20:25 il consiglio viene sospeso per 10 minuti.

Alla 20:35, alla ripresa dei lavori, viene dato lettura dell'emendamento presentato dal consigliere Cascio Santina e viene approvato all'unanimità.

Alla presidenza viene depositato un altro emendamento sottoscritto da tutti i consiglieri, che viene approvato all'unanimità.

Alle ore 20:39 si allontana il consigliere D'Ippolito.

Il consigliere Di Fiore evidenzio il comportamento del consigliere D'Ippolito che ha lasciato l'aula.

Il Presidente, esaurita la discussione, pone ai voti l'intera proposta così come emendata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

All'unanimità dei presenti (Pantina, Cascio Santina, Macaluso, Lipani, Curatolo, Lo Verde, Dolce, Liarda, Di Fiore, Ciraulo, Siragusa, Cascio Mario '89),

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) D.Lgs. 267/2000 Sentenza n. 95/2018 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche", così come emendata.

Successivamente il Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti contrari unanimi espressi per alzata e seduta da n. 12 Consiglieri presenti e votanti

(Pantina, Cascio Santina, Macaluso, Lipani, Curatolo, Lo Verde, Dolce, Liarda, Di Fiore, Ciraulo, Siragusa, Cascio Mario '89)

DELIBERA

Di non approvare l'immediata esecutività.


Si passa al punto successivo dell'ordine del giorno.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio Comunale
Gandolfo Pantina

Il Consigliere Anziano
Santina Maria Cascio

Il Segretario Comunale
Dott. Francesco Saverio Liuni





Publicata all'albo pretorio online il _____ per la durata di giorni 15.

Polizzi Generosa, _____

Il Messo Comunale
Salvatore Pietro Giresi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio Online, si certifica l'avvenuta pubblicazione dal _____ al _____ e che nel predetto periodo non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Polizzi Generosa, _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Vista la superiore deliberazione si attesta, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 44/91, che la medesima è divenuta esecutiva il _____

perché dichiarata immediatamente esecutiva

perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Polizzi Generosa, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. _____